

**LAVORATORI A CUI SPETTA L'INDENNITA' DI MALATTIA**

- agli **operai del settore industria e artigianato**, agli **operai, impiegati, quadri e sacristi del settore terziario e servizi** (ex Commercio), ai **salariati del settore credito**, assicurazione e servizi tributari appaltati, a tempo **determinato** (stagionali o non) e **indeterminato**, ai lavoratori con **contratto di somministrazione di lavoro**, ai **lavoratori dipendenti dell'appaltatore**, **lavoratori distaccati**, **lavoratori con contratto di lavoro intermittente**, **lavoratori con contratti di lavoro ripartito**, **lavoratori a tempo parziale**, **lavoratori con contratto di inserimento**, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa; ai lavoratori a tempo determinato l'indennità spetta per un numero di giorni pari a quelli lavorati dei 12 mesi precedenti l'evento e per un minimo, comunque, di 30 giorni – il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro;
- agli **operai agricoli a tempo indeterminato**, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
- agli **operai agricoli a tempo determinato (anche partecipanti e piccoli coloni)** con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato) ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia;
- ai **disoccupati** (cessati dal lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie sopraindicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
- ai **sospesi** dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
- ai **lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate** per gli eventi di malattia che si collocano dal 1 gennaio 2009;
- ai **lavoratori dello spettacolo Enpals** che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'inizio della malattia;
- ai **lavoratori interinali** sia occupati che disponibili;
- ai **lavoratori dipendenti da enti di patronato**;
- ai **soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto**;
- agli **addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima**;
- ai **lavoratori portuali**;
- ai **detenuti lavoratori**;
- ai **lavoratori sospesi** per aspettativa politica o sindacale non retribuita;
- ai **lavoratori a domicilio**;
- ai **lavoratori saltuari** che prestano attività lavorativa in maniera del tutto episodica e non predeterminata;

- ai **lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non versano contributi di malattia per effetto di agevolazioni contributive** (gli stessi lavoratori hanno diritto solo se appartengono a settore e categoria avente diritto - es.: contratti formazione lavoro);
- ai **lavoratori dei pubblici esercizi e laboratori di pasticceria**;
- agli **apprendisti** operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1 gennaio 2007;
- ai **lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche (assegno di invalidità)** per le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato e se riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità (se sussiste cioè una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa al punto da produrre l'incapacità lavorativa); l'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità;
- ai **lavoratori che versano contributi nella Gestione separata** spetta una:
  - **indennità di degenza ospedaliera** – in caso di ricovero;
  - **indennità di malattia.**

Per avere il diritto alle prestazioni, occorre che tali lavoratori:

- o possano far valere, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero o dell'evento malattia almeno 3 mensilità di accredito contributivo;
- o abbiano reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata nell'anno solare che precede l'inizio dell'evento stesso non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente con legge.

#### **A CHI NON SPETTA**

- ai **dirigenti**;
- agli **impiegati dell'industria**;
- agli **impiegati dipendenti da Aziende Esercenti Pubblici Servizi di Trasporto** tenute ad applicare le disposizioni di cui al *R.D. 08.01.1931, n° 148* (ex Casse di Soccorso) ai quali non spetta dal 01.01.2005 (tranne agli impiegati del commercio a cui spetta);
- ai **quadri** (industria e artigianato);
- ai **portieri**;
- agli **impiegati dipendenti da proprietari di stabili**;
- ai **viaggiatori e piazzisti**;
- ai **dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali**;
- ai **lavoratori domestici** (colf, badanti, ecc...);

- ai **lavoratori autonomi**;
- ai **dipendenti da pubbliche amministrazioni**;
- ai lavoratori a tempo **determinato dopo la cessazione** del rapporto di lavoro;
- ai **lavoratori in mobilità e ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili**;
- ai lavoratori in **cassa integrazione straordinaria o ordinaria a 0 ore**, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione;
- ai **lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne**;
- al **personale navigante dell'aviazione civile**;
- ai **lavoratori titolari di pensione** (tra cui anche l'assegno ordinario di invalidità) per gli eventi di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa, 2 mesi o 60 giorni dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro. L'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità;
- ai lavoratori che versano nella **Gestione separata** che risultino:
  - o **iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria**;
  - o **pensionati**.